



OGGETTO: Circolare 2.2019

Seregno, 7 gennaio 2019

## **NUOVO REGIME FORFETARIO 2019**

La legge di Bilancio 2019 (Legge 30 Dicembre 2018 n.145, art 1 commi da 9 a 11) ha previsto un nuovo regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed ha ampliato, rispetto al regime forfetario vigente nei periodi 2015-2018, la platea dei soggetti che vi possono accedere, **innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000** per tutti i destinatari e riducendo i requisiti necessari per fruire del regime. In particolare sono state **eliminate** le altre condizioni vigenti sino al periodo 2018, vale a dire il mancato superamento del valore di 20.000 euro dei beni strumentali alla fine periodo, spese per personale dipendente e assimilato per un totale non eccedente i 5.000 euro per anno, aver percepito redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 euro.

Il nuovo regime forfetario opera come “*naturale*”.

I soggetti in attività, in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, non sono tenuti ad esercitare nessuna opzione per l'ingresso nello stesso. È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Per i soggetti che iniziano l'attività nel 2019, l'applicazione del regime agevolato è condizionata dalla barratura dell'opzione in sede di compilazione del modello di inizio attività.

I contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/11), abrogato negli anni precedenti, potranno continuare ad applicarlo, con le regole che lo contraddistinguono, fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al 35° anno di età).

Vediamo le caratteristiche del nuovo regime forfetario.

### **SEMPLIFICAZIONI**

Il regime forfetario porta con sé una serie di semplificazioni:

- esonero della tenuta e conservazione di scritture contabili, registri e documenti, sia ai fini IVA che reddituali (fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione);
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti. Qualora l'importo delle fatture emesse sia superiore ad Euro 77,47, dovranno scontare l'imposta di bollo nella misura di 2,00 Euro;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale IVA;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte di ricavi/compensi;
- il contribuente non agisce come sostituto d'imposta (es. prestazioni ricevute da professionisti senza applicazione della ritenuta d'acconto);



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- esonero della comunicazione clienti/fornitori (spesometro);
- esonero comunicazione dichiarazioni d'intento;
- esclusione dell'IRAP;
- esclusione dell'applicazione degli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale);
- reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza di costi/spese;
- applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%.
- esonero fatturazione elettronica.

### **CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME**

Il regime è riservato alle sole *“persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata”*. Pertanto restano escluse le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti.

Per essere ammessi al regime forfettario occorre rispettare un'unica condizione di accesso. La stessa dovrà essere verificata rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (per accedere nel 2019 occorre riferirsi al 2018):

### **RICAVI E COMPENSI**

L'accesso è riservato ai soli soggetti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori ad Euro 65.000,00. I compensi andranno valutati - in relazione al tetto innalzato - sul periodo 2018, avendo riguardo al regime applicato di cassa o di competenza.

Ai fini della verifica del limite per la permanenza nel regime forfettario dovrà essere utilizzato il *criterio di cassa* in quanto, a regime, ciò che rileva sono i ricavi percepiti.

Il limite di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.

Non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento alle risultanze agli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale).

Nel caso di contemporaneo esercizio di attività con codici Ateco diversi assume rilievo, ai fini dell'accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Le nuova soglia introdotta con la legge di stabilità del 2018 (Euro 65.000) è applicabile, a parere dello Studio, anche nel caso di superamento della vecchia soglia nel 2018, per restare nel regime anche nel 2019: ad esempio un professionista forfettario che nel 2018 ha incassato ricavi o compensi superiori alla vecchia soglia dovrebbe poter applicare il regime anche nel 2019, atteso l'innalzamento della soglia a 65 mila Euro.

Stante l'innalzamento delle nuove soglie per il regime forfettario, si ritiene che lo stesso principio sopra esposto possa essere applicato anche per coloro che nel 2018 abbiamo esercitato l'opzione per il regime ordinario, non valendo il vincolo triennale.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Si rimane in attesa di chiarimenti ufficiali.

### **ESCLUSIONE DAL REGIME**

L'accesso al regime forfetario è precluso ai seguenti soggetti:

- soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. Gli stessi sono già stati individuati dalla relazione illustrativa della legge di stabilità 2015 (es. agricoltura ed attività connesse e pesca; vendita di sali e tabacchi; agenzia di viaggio e turismo; rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; vendite a domicilio; etc.);
- soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in uno stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all' Art. 10, n. 8 del Dpr 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex Art. 53, comma 1 del DL 331/1993;
- soggetti che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che **controllano** direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività.

*Attenzione:* L'introduzione del riferimento alle società a responsabilità limitata "non in regime di trasparenza" va letta come causa preclusiva solamente se consente il controllo, anche indiretto, della società e la società opera in realtà economiche riconducibili a quel socio che svolge l'attività in regime forfetario.

- soggetti la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione

### **USCITA DAL REGIME**

Il regime forfetario cessa di avere effetto, *a decorrere dall'anno successivo*, se in corso d'anno:

- viene meno la condizioni di accesso, ovvero il mancato superamento della soglia dei 65.000 euro di ricavi/compenso;
- si verifica una delle cause di esclusione;
- diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni di accesso/permanenza nel regime ovvero si verifica una delle fattispecie di esclusione.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

Il reddito imponibile si determina in via forfetaria *applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività svolta* (vedi **Tabella "A"** a fine circolare). Il reddito determinato forfetariamente non è influenzato dalle spese sostenute relative all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale. Si prescinde quindi dai costi effettivi sostenuti che non vengono più considerati.

Non partecipano alla determinazione del reddito imponibile:

- plusvalenze patrimoniali;
- sopravvenienze attive;
- dividendi e proventi assimilati.

*Le perdite fiscali* realizzate nei periodi d'imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.

Il reddito determinato forfetariamente costituisce base imponibile dei *contributi previdenziali* ed assistenziali (es. versamenti contributivi di artigiani e commercianti).

*I contributi previdenziali* versati in ottemperanza a disposizione di legge devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime forfetario, nei limiti in cui trovano capienza.

### **APPLICAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Una volta determinato il reddito, il medesimo viene assoggettato ad una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'IRPEF.

### **AGEVOLAZIONE RIDUZIONE REDDITO FORFETARIO**

Nell'ambito del regime forfetario è previsto un ulteriore beneficio per le nuove iniziative produttive. È stabilito infatti che, a fronte dell'avvio di una nuova attività individuale, esercitata sia in forma di impresa, sia di lavoro autonomo, il contribuente potrà fruire dell'ulteriore beneficio consistente nell'*applicazione dell'aliquota forfetaria nella misura del 5% per i primi 5 anni di attività* qualora, oltre ad aver rispettato i requisiti per l'accesso al regime forfetario, rispetti le ulteriori condizioni:

- non deve aver svolto negli ultimi 3 anni un'attività artistica, professionale o d'impresa, neanche in forma associata o familiare;
- la nuova iniziativa non deve costituire una mera prosecuzione di un'altra già svolta in passato dello stesso contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente esercitata consista nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o della professione;



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- nell'ipotesi in cui venga proseguita un'attività svolta da un altro soggetto, il cumulo dei ricavi o compensi conseguiti dalle due posizioni nel periodo anteriore a quello di acquisizione dell'attività non devono essere stato superiore ai limite imposto per l'accesso al regime forfettario.

Chi ha iniziato l'attività nei periodi precedenti, a partire dal 2019 potrà continuare ad applicare l'aliquota del 5% per gli anni residui.

### **AGEVOLAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

I contribuenti che esercitano un'attività d'impresa e che rientrano nel regime fiscale forfettario possono fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi. È prevista infatti la *facoltà*, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, di applicare la contribuzione dovuta ai fini previdenziali con una riduzione del 35%.

La riduzione contributiva non si applica ai professionisti iscritti alle casse di previdenza di categoria.

Qualora il titolare dell'impresa rientrante nel nuovo regime forfettario si avvalga di coadiuvanti o coadiutori, potrà attribuire una quota di reddito ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Ai fini contributivi, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

L'agevolazione previdenziale va a sostituire le vecchie agevolazioni a regime applicabili:

- titolari e collaboratori familiari già pensionati presso le gestioni INPS e con più di 65 anni non avranno più la possibilità di richiedere all'istituto la riduzione dell'aliquota contributiva alla metà;
- ai collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni non si applica l'aliquota ridotta bensì quella ordinaria.

Il regime contributivo agevolato cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene a meno la condizioni di accesso al regime fiscale agevolato e da tale data si applica il regime ordinario di determinazione dei contributi dovuti. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente nel regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano i requisiti.

L'utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un'apposita comunicazione telematica effettuata all'INPS in sede d'iscrizione. Per coloro che già esercitano attività d'impresa, invece si dovrà inviare la suddetta comunicazione entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno in cui si intende aderire al nuovo regime. Una volta oltrepassata la scadenza, infatti, non sarà più possibile aderire ai fini contributivi al nuovo regime, salvo tuttavia il diritto di riproporre l'agevolazione nel periodo d'imposta successivo.

### **RETTIFICA DETRAZIONE IVA**

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario comporta l'obbligo di restituire l'IVA precedentemente detratta (Art 19-bis Dpr633/72).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

La rettifica riguarderà:

- le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- i servizi non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- i beni ammortizzabili, compresi gli immobili, per i quali al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait, non è ancora scaduto il periodo di tutela fiscale.

L'operazione non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore ad Euro 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

L'ammontare dell'IVA da restituire sarà pari:

- all'intero importo dell'imposta detratta per le rimanenze ed i servizi non ancora utilizzati;
- tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale relativamente ai beni strumentali.

Le rettifiche della detrazione devono essere eseguite nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente al transito nel regime forfetario.

### **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED EXTRA-COMUNITARIE**

Cessioni di beni intracomunitarie: sono assimilate alle *cessioni interne senza diritto di rivalsa* (nell'altro stato membro non si configura un acquisto intracomunitario). In tal caso il cedente nazionale deve indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione è soggetta al regime forfetario, di cui al comma 58 dell'Art. 1 della legge di stabilità per il 2015 e pertanto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'Art. 41 comma 2-bis del D.L. 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari: fino alla soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall'Art. 38, comma 5 lettera c) del decreto legge 331/93. Se si supera tale soglia annua i soggetti operanti nel regime devono integrare la fattura con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata.

Prestazioni di servizi ricevute e/o rese a soggetti non residenti: si applicano le ordinarie regole previste dagli Art. 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972. Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti ai sensi dell'Art. 7-ter vi è l'obbligo di assolvere l'IVA (integrazione od emissione fattura).

Importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate: si applicano le disposizioni del DPR 633/72 ferma l'impossibilità di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'Art. 8 commi 1 lettera c) e 2, del medesimo Dpr 633/1972



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

I soggetti in regime forfettario devono in ogni caso assolvere l'IVA sulle seguenti tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi rientranti nell'ambito applicativo dell'Art. 7-ter del Dpr 633/72, ricevute da soggetti non residenti;
- acquisti intracomunitari che non rientrano nell'Art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. 331/1993;
- operazioni per le quali risultano debitori d'imposta, ad esempio regime del reverse charge.

In tali casi, i soggetti interessati devono emettere fattura ovvero, per le operazioni intracomunitarie e per le operazioni nazionali in cui si applica il regime dell'inversione contabile, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In materia di adempimenti IVA è prevista inoltre la presentazione agli uffici doganali degli elenchi Intrastat.

### **REGIME FORFETTARIO E DETRAZIONE IRPEF**

Il regime forfettario prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Iperf per cui di fatto quest'ultima viene azzerata. I contribuenti in regime forfettario quindi non hanno imposte da abbattere. Ne consegue – in mancanza di altri redditi Irpef - che non possono effettuare alcuna detrazione fiscale (esempio detrazione per ristrutturazioni, spese mediche, ecc.). Occorre pertanto verificare con attenzione questo aspetto della normativa.

Allegata a fine Circolare, la Tabella A

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

***Studio Commercialista Associato Contrino***



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

**TABELLA "A"**

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	65.000	<b>40%</b>
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	65.000	<b>40%</b>
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	65.000	<b>40%</b>
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	65.000	<b>54%</b>
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	65.000	<b>86%</b>
6	Intermediari del commercio	46.1	65.000	<b>62%</b>
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	65.000	<b>40%</b>
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	65.000	<b>78%</b>
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	65.000	<b>67%</b>